

Avv. Pasquale Marotta

Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori

Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione

Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali

Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta

Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561

pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI MANTOVA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Ricorre la Prof.ssa Pascale Giancarla, nata a Piedimonte Matese (CE) il 16/11/1975 e residente in Sant'Angelo d'Alife (CE) alla via Roma n. 121, C.F. PSC GCR 75S56G596V, rappresentata e difesa, giusta procura in calce, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il quale elettivamente domicilia presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pasquale.marotta@avvocatismcv.it. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni anche a mezzo fax al numero 0823/220561, oppure all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VII - Ambito Territoriale per la provincia di Frosinone**, in persona del legale rapp.te p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio V - Ambito Territoriale per la provincia di Firenze**, in persona del legale rapp.te p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale di Mantova**, in persona del legale rapp.te p.t.;



per la declaratoria di illegittimità e conseguente disapplicazione e/o annullamento dei seguenti provvedimenti:

- a) dell'email pervenuta alla ricorrente in data 13/08/2016, con la quale si dispone il trasferimento della stessa docente presso Lombardia Ambito 0020, Scuola Secondaria di Secondo Grado, tipologia di Posto: Sostegno;
- b) del decreto prot. n. 5747 del 13/08/2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia- Ambito Territoriale di Mantova, di pubblicazione dei movimenti del personale docente a tempo indeterminato Fase B-C-D- della scuola secondaria di II grado disposti, per l'a.s. 2016/2017, con decorrenza a tutti gli effetti dall'1 settembre 2016, nella parte in cui include il nominativo della ricorrente nell'elenco allegato;
- c) dell'elenco allegato al decreto impugnato sub b) nella parte in cui include il nominativo della ricorrente, a fianco del quale viene indicato l'Ambito assegnato: Lombardia Ambito 0020;
- d) delle disposizioni di cui alle "NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO", allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, nella parte in cui si prevede che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente ad ottenere la valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017, del servizio d'insegnamento pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie dall'a.s. 2008/2009 al 2011/2012, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, ovvero con la conseguente attribuzione di ulteriori 12,00 punti;

E, PER L'EFFETTO, PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento nella provincia di Firenze sull'Ambito Toscana 0008, nel rispetto della tabella di



viciniorietà rispetto alla provincia di Frosinone (provincia di immissione in ruolo).

FATTO

La ricorrente è docente di ruolo nella scuola secondaria di II grado, su posto di sostegno, con contratto a tempo indeterminato.

Ella ha stipulato il contratto di lavoro in data 26/11/2015 con il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio -Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, avente decorrenza giuridica dal 01/09/2015.

L'assunzione della ricorrente è scaturita dalla sua partecipazione al piano straordinario di assunzioni, indetto dal MIUR ai sensi della legge n. 107/2015.

Segnatamente, ella è stata assunta ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera c), della legge n. 107/2015.

Ella è stata individuata, quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con provincia di destinazione Frosinone.

In data 8/04/2016, con Ordinanza Ministeriale n. 241, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017.

Le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 08/04/2016.

In particolare, la citata O.M. si limita a dettare specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a., con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti facenti carico agli uffici ed alle istituzioni scolastiche.

Mentre, le disposizioni normative per le operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed ATA vengono dettate dal CCNI dell'8 aprile 2016.



La ricorrente ha presentato domanda di trasferimento, per l'a.s. 2016/2017, su posto di Sostegno Scuola Secondaria di II grado, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone, richiedendo come ambito di assegnazione, in primis, alcuni Ambiti del Lazio e, poi, a seguire gli ambiti della Campania e del Molise.

Nella domanda di mobilità, ella ha dichiarato i propri titoli di servizio e culturali.

Segnatamente, ella ha dichiarato il seguente servizio d'insegnamento pre-ruolo:

- a.s. 2008/2009, dal 15/09/2008 al 12/06/2009, presso l'Istituto paritario Schola Albiniani S.R.L. di Capua (CE);
- a.s. 2009/2010, dal 18/09/2009 al 18/06/2010, presso il Centro Studi Pegaso Istituto paritario di Santa Maria Capua Vetere;
- a.s. 2010/2011, dal 14/09/2010 al 14/03/2011, presso il Centro Studi Pegaso Istituto paritario di Santa Maria Capua Vetere;
- a.s. 2011/2012, dal 14/09/2011 al 31/08/2012, presso il Centro Studi Pegaso Istituto paritario di Santa Maria Capua Vetere;
- a.s. 2012/2013, dal 07/01/2013 al 13/06/2013 presso l'Istituto di Istruzione Superiore (Statale) "San Benedetto" di Cassino (FR);
- a.s. 2013/2014, dal 16/09/2013 al 30/06/2014 presso l'Istituto di Istruzione Superiore (Statale) "San Benedetto" di Cassino (FR);
- a.s. 2014/2015, dall'11/09/2014 al 30/06/2015 presso l'Istituto di Istruzione Superiore (Statale) "Einaudi - Baronio" di Sora (FR);

per un totale di 7 anni scolastici.

Inoltre, ella ha dichiarato di avere n. 1 figlio di età inferiore a sei anni e n. 1 figlio di età superiore ai sei anni, di aver superato un concorso pubblico per titoli ed esami, di possedere il titolo di specializzazione Polivalente per le attività di sostegno, e di possedere n. 3 corsi di



perfezionamento.

Ebbene, alla luce dei titoli dichiarati, la ricorrente avrebbe avuto diritto all'attribuzione di un punteggio complessivo **pari a 40,00 punti**.

Invero, l'Allegato D del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08/04/2016, intitolato "TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI", al punto B) della TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, stabilisce che *"per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (4)", **Punti 3.***

La nota 4 richiamata precisa: *"(4) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.*

In merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia si valutano per intero, ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo, analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.

Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno..."

Nella parte II - II - ESIGENZE DI FAMIGLIA, al punto B) si prevede che *"per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)" **Punti 4.***



Al punto C), si prevede che *“per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro”* **Punti 3.**

Inoltre, la parte III - TITOLI GENERALI, della medesima Tabella stabilisce che *“A) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10)...”* **Punti 12.**

“... D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14)

- per ogni corso... ..

(è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)”

punti 1.

Tuttavia, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone, nel convalidare la domanda di mobilità, ha riconosciuto alla ricorrente un punteggio base complessivo **pari a 22,00 punti, a cui vanno ad aggiungersi ulteriori 6 punti, quale punteggio aggiuntivo su sostegno (cfr. domanda di mobilità convalidata dall'USP di Frosinone).**

In particolare, così come si evince dalla domanda di mobilità convalidata, **non sono stati valutati ben 4 anni** di servizio d'insegnamento pre-ruolo.

Relativamente al servizio di insegnamento pre-ruolo, la mancata valutazione scaturirebbe dalla previsione contenuta nelle “NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI



ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO”.

Invero, nella Premessa delle citate “Note comuni”, si prevede che *“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”*.

Da ciò ne conseguirebbe che il servizio prestato dalla ricorrente dall’a.s. 2008/2009 al 2011/2012 nelle Scuole Paritarie non sarebbe meritevole di valutazione.

Successivamente, in data 13/08/2016, alla ricorrente è stato notificato, tramite e-mail istituzionale del MIUR, la assegnazione della nuova sede; tanto è avvenuto a seguito di quanto elaborato dalle procedure automatiche del sistema informatico del Ministero.

Ad essa ricorrente è stato comunicato, per l'anno 2016-2017, il trasferimento in provincia di Mantova e, segnatamente, sull’Ambito Lombardia 0020 - per la tipologia di posto Sostegno nella scuola Secondaria di II grado.

Peraltro, in pari data, il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Mantova, con decreto prot. n. 5747 del 13/08/2016, ha pubblicato i movimenti del personale docente a tempo indeterminato Fase B-C-D- della scuola secondaria di II grado disposti per l’a.s. 2016/2017, con decorrenza a tutti gli effetti dall’1 settembre 2016.

Ebbene, la ricorrente, nel prendere visione dell’elenco allegato al citato decreto, ha riscontrato il proprio nominativo, a fianco del quale veniva indicato l’Ambito assegnatole: Lombardia Ambito 0020, con punti 28,00.

Tuttavia, ciò di cui si duole maggiormente la ricorrente è la circostanza che laddove ella avesse ottenuto la valutazione del servizio pre-ruolo prestato nella Scuola Paritaria, la stessa avrebbe avuto diritto al trasferimento nella provincia di Firenze, atteso che nella citata provincia **risultano trasferiti nella fase C della mobilità (ovvero la stessa a cui ha partecipato la ricorrente), senza alcuna precedenza, docenti vantanti un punteggio inferiore a 40,00 punti (punteggio complessivo rivendicato dalla ricorrente).**

In particolare, la ricorrente nel prendere visione del bollettino dei



trasferimenti pubblicati dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ha riscontrato la presenza di docenti, trasferiti nella provincia di Firenze, nella FASE C, con un punteggio inferiore.

Si riportano i seguenti nominativi:

Cognome	Nome	Data nascita	Sigla nascita	Precedenza	Punteggio	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Descrizione Classe di Concorso	Sigla provincia a presentazione domanda
CORVAIA	ORNELLA	21/02/1966	ME		39,00	TOS0000008	TOSCANA AMBITO 0008	SOSTEGNO	VT
GENOVESE	CARMELA	01/04/1961	PZ		39,00	TOS0000008	TOSCANA AMBITO 0008	SOSTEGNO	FI
LANZA	ROSALBA	17/02/1958	AV		39,00	TOS0000008	TOSCANA AMBITO 0008	SOSTEGNO	AV

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno disapplicati per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 2 DEL D.L. N. 255 DEL 3 LUGLIO 2001, CONVERTITO CON LEGGE DEL 2 AGOSTO 2001; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, PER MAINFESTA INGIUSTIZIA E PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Come già esposto in narrativa, la ricorrente ha presentato domanda di trasferimento per l'a.s. 2016/2017, per la classe di concorso Scuola Secondaria di II grado posto di sostegno all'Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone, richiedendo come ambito di assegnazione, in primis, gli Ambiti del Lazio e, segnatamente: Lazio Ambito 0020 (prov. Di Frosinone), Lazio Ambito 0019 (prov. Di Frosinone), Lazio Ambito 0018 (prov. Di Frosinone), Lazio Ambito 0017 (prov. Di Frosinone), e, poi, a seguire gli ambiti della Campania, del Lazio e del Molise.

Nella domanda di mobilità, ella ha dichiarato i propri titoli di servizio e



culturali.

Segnatamente, ella ha dichiarato il seguente servizio d'insegnamento pre-ruolo:

- a.s. 2008/2009, dal 15/09/2008 al 12/06/2009, presso l'Istituto paritario Schola Albiniani S.R.L. di Capua (CE);
- a.s. 2009/2010, dal 18/09/2009 al 18/06/2010, presso il Centro Studi Pegaso Istituto paritario di Santa Maria Capua Vetere;
- a.s. 2010/2011, dal 14/09/2010 al 14/03/2011, presso il Centro Studi Pegaso Istituto paritario di Santa Maria Capua Vetere;
- a.s. 2011/2012, dal 14/09/2011 al 31/08/2012, presso il Centro Studi Pegaso Istituto paritario di Santa Maria Capua Vetere;
- a.s. 2012/2013, dal 07/01/2013 al 13/06/2013 presso l'Istituto di Istruzione Superiore (Statale) "San Benedetto" di Cassino (FR);
- a.s. 2013/2014, dal 16/09/2013 al 30/06/2014 presso l'Istituto di Istruzione Superiore (Statale) "San Benedetto" di Cassino (FR);
- a.s. 2014/2015, dall'11/09/2014 al 30/06/2015 presso l'Istituto di Istruzione Superiore (Statale) "Einaudi - Baronio" di Sora (FR);

per un totale di 7 anni scolastici.

Inoltre, ella ha dichiarato di avere n. 1 figlio di età inferiore a sei anni e n. 1 figlio di età superiore ai sei anni, di aver superato un concorso pubblico per titoli ed esami, di possedere il titolo di specializzazione Polivalente per le attività di sostegno, e di possedere n. 3 corsi di perfezionamento.

Ebbene, alla luce dei titoli dichiarati, la ricorrente avrebbe avuto diritto all'attribuzione di un punteggio complessivo **pari a 40,00 punti**.

Tuttavia, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone, nel convalidare la domanda di mobilità, ha riconosciuto alla ricorrente un punteggio base complessivo pari a 28,00 punti, ovvero non le ha riconosciuto n. 4 anni



di servizio d'insegnamento pre-ruolo prestati nella scuola paritaria.

Relativamente al servizio d'insegnamento pre-ruolo prestato nella scuola paritaria, la mancata valutazione scaturirebbe dalla previsione contenuta nelle "NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO".

Invero, nella Premessa delle citate "Note comuni", si prevede che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.*

E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali".

Ebbene, tale previsione appare assolutamente illegittima in quanto contrastante con la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255/2001.

Invero, l'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001), stabilisce che: "i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

La legge riconosce, quindi, l'equiparazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa; la suddetta opzione per il servizio paritario trovava piena giustificazione nella normativa vigente, atteso che, subito dopo l'approvazione della legge n.62 del 10/3/2000 ("Norme per la parità scolastica"), l'art.2, comma 2, del D.L. n.255 del 3/7/2001 (conv. in L.333/01) ha disposto che: *"I servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62,*



sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

In applicazione delle suddette norme di legge, anche le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado (vedasi, da ultimo, la tabella di cui al D.M. n. 94 del 23/02/2016, relativa al bando di Concorso n. 105 del 23/2/16).

Nella fattispecie, le Scuole in cui ha prestato servizio la ricorrente sono istituzioni paritarie ai sensi della legge n. 62 del 10 marzo 2000 che rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico.

La ricorrente, grazie allo scorrimento della graduatoria ad esaurimento in cui si trovava inserita, è stata immessa in ruolo con decorrenza nella c.d. Fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107/15, quale docente a tempo indeterminato di scuola statale.

L'art. 1, comma 108, della L.107/15 prevede che i candidati assunti dalle graduatorie ad esaurimento nelle fasi B e C del piano straordinario di cui alla legge medesima ottengono la sede definitiva mediante una procedura di mobilità estesa a tutto il territorio nazionale (*"I docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale"*).

A disciplinare la suddetta procedura di mobilità nazionale è intervenuto il "CCNI PER LA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE" siglato in data 8/4/2016, che, in particolare, all'art. 6, "FASE C", così recita: *"Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti*



inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"; al fine di stilare la relativa graduatoria per la mobilità e individuare gli aventi diritto al richiesto trasferimento interprovinciale in base ai posti concretamente disponibili, al suddetto CCNI dell'8/4/16 è stata allegata la "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE" che al punto I ("Anzianità di servizio"), lett. B), prevede *"per ogni anno di servizio pre-ruolo"* l'attribuzione di **"Punti 3"**. Tuttavia, in seno alle "NOTE COMUNI" - riportate in calce alla suddetta tabella allegata al CCNI, è stato disposto che: **"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"**.

Tale ultima previsione contrasta con le disposizioni di legge menzionate.

Pertanto, ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art.40, comma 1, ult. cpv. (*"Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge*) e comma 3 quinquies (*"Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"*) del d.lgs. 165/01, la disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/17 nella parte in cui dispone che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"* **deve essere disapplicata, con conseguente affermazione del diritto dell'odierna ricorrente al riconoscimento, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto negli istituti**



scolastici paritari dall'a.s. 2008/09 all'a.s. 2011/12 ed alla valutazione nella suddetta graduatoria nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con condanna dell'amministrazione scolastica al relativo inserimento di ulteriori punti 12,00 nella citata graduatoria per la mobilità, nonché all'attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità. Peraltro, giova evidenziare che la Giurisprudenza Lavoristica, di recente, ha riconosciuto il diritto alla piena valutazione, ai fini della mobilità del personale docente e della ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo svolto negli istituti paritari.

In tal senso si evidenziano: Tribunale del Lavoro di Milano - Giudice Dott.ssa Francesca Saioni, ordinanza del 20/7/2016; Tribunale del Lavoro di Caltagirone - Giudice Dott. Gasparini, ordinanza di luglio 2016; Tribunale di Napoli - sezione Lavoro, Giudice dr. Armato Francesco, ordinanza del 31/08/2016.

Si consideri che laddove la ricorrente ottenesse la valutazione dell'ulteriore punteggio in questa sede rivendicato, ella avrebbe diritto ad un punteggio complessivo pari a 40,00 punti.

Ciò posto, occorre rilevare che la disciplina della procedura di mobilità è dettata dall'art. 1 co. 108 ss. della Legge 107/2015, dall'OM 8.4.2016 n. 214 e dal CCNL 8.4.2016.

In particolare, l'art. 1, co. 108, della L. 107/15 stabiliva che *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico*



2016/2017 alle operazioni di mobilità' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale..."

Il CCNI dell'8/04/2016, all'art. 2, "Destinatari", stabilisce che "...3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM."

La procedura di mobilità è stata, poi, disciplinata dall'art. 6 CCNI che ha previsto una sua articolazione in quattro fasi e, con riferimento alla Fase C per cui si procede, quella relativa agli assunti nell'a.s. 2015/16 da GAE, ha stabilito che "1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale '15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"; il comma 2 dell'art. 6 stabilisce che "le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo



l'ordine definito dall'allegato 1".

Orbene, l'allegato 1 del CCNI prevede, per la fase C), che "l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto.

L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina."

Inoltre, l'O.M. n. 241/2016, all'art. 9, comma 17, stabilisce che "Il personale del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti



gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente O.M."

Orbene, dalla normativa richiamata emerge che in caso di mancata assegnazione su uno degli ambiti prescelti nella domanda di mobilità, l'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle province previste dall'apposita O.M..

Ritornando alla fattispecie che qui ci occupa, occorre rilevare che la provincia di immissione in ruolo della ricorrente è stata la provincia di Frosinone.

Pertanto, come già precisato, la ricorrente nella domanda di trasferimento per l'a.s. 2016/2017, ha richiesto come ambito di assegnazione, in primis, gli Ambiti del Lazio e, segnatamente: Lazio Ambito 0020 (prov. Di Frosinone), Lazio Ambito 0019 (prov. Di Frosinone), Lazio Ambito 0018 (prov. Di Frosinone), Lazio Ambito 0017 (prov. Di Frosinone).

Dalla tabella di viciniorietà della provincia di Frosinone (provincia di immissione in ruolo per l'a.s. 2015/2016) si evince che la provincia di Firenze è molto più vicina rispetto alla provincia di Mantova.

Ebbene, laddove fosse stato riconosciuto alla ricorrente tutto il servizio pre-ruolo, ella avrebbe avuto diritto all'assegnazione nella provincia di Firenze.

Invero, nella provincia di Firenze risultano trasferiti nella fase C della mobilità (ovvero la stessa a cui ha partecipato la ricorrente), senza alcuna precedenza, docenti vantanti un punteggio inferiore a 40,00 punti (punteggio complessivo rivendicato dalla ricorrente).

In particolare, la ricorrente nel prendere visione del bollettino dei trasferimenti pubblicati dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ha riscontrato la presenza di docenti, trasferiti nella provincia di



Firenze, nella FASE C della mobilità, con un punteggio inferiore.

Si riportano i seguenti nominativi:

Cognome	Nome	Data nascita	Sigla nascita	Precedenza	Punteggio	Sede arrivo (scuola / ambito)	Denominazione	Descrizione Classe di Concorso	Sigla provincia a presentazione domanda
CORVIA	ORNELLA	21/02/1966	ME		39,00	TOS0000008	TOSCANA AMBITO 0008	SOSTEGNO	VT
GENOVESE	CARMELA	01/04/1961	PZ		39,00	TOS0000008	TOSCANA AMBITO 0008	SOSTEGNO	FI
LANZA	ROSALBA	17/02/1958	AV		39,00	TOS0000008	TOSCANA AMBITO 0008	SOSTEGNO	AV

Da ciò ne consegue che, a causa della mancata valutazione dell'intero servizio pre-ruolo, la ricorrente è stata illegittimamente assegnata in provincia di Mantova.

Ne consegue, pertanto, che i provvedimenti impugnati in epigrafe di assegnazione - trasferimento, abnormi ed illegittimi, meritano di essere disapplicati e/o annullati con tutte le conseguenze di legge.

Invero, l'illegittimità degli atti impugnati in epigrafe trova immediato riscontro analizzando l'elenco dei trasferimenti innanzi citati, non affatto ossequiosi del criterio meritocratico che deve sempre governare la collocazione dei docenti nella graduatorie, anche quelle finalizzate alla mobilità.

Non v'è dubbio che, nella specie, l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

In tal senso, peraltro, si è espressa, più volte, di recente la giurisprudenza ordinaria: *"In ogni caso il modus procedendi prospettato dal MIUR, il quale sostiene di aver riconosciuto portata prioritaria all'ordine delle preferenze, appare illegittimo, non potendosi ritenere un portato necessario delle previsioni contenute nel CCNI dell'8.4.2016.*

L'art. 6 del CCNI sulla Mobilità del personale a.s. 2016/2017 si è, infatti,



limitato a prevedere che “La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d’ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza”.

Nell’allegato 1, con riferimento alla fase C, è stato, inoltre, precisato che “Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l’assegnazione all’ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d’ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina.”.

In particolare e, per quanto di rilievo, dalla locuzione “a parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica” si desume unicamente quanto nella stessa espresso, ossia che a parità di punteggio e di precedenza prevale l’aspirante con maggiore anzianità anagrafica, mentre nella disposizione sopra richiamata viene contestualmente chiarito che l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza dagli stessi espressa, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli e che l’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto in punteggio.

Ne segue che il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell’ordine delle preferenze, nel senso che, in assenza di titoli di precedenza, per ciascuna preferenza indicata prevale l’aspirante con il punteggio più elevato, là dove, invece, l’ordine delle preferenze è decisivo solo a parità di punteggio.

Una diversa interpretazione del CCNI si porrebbe in contrasto con i principi d’imparzialità e buon andamento della PA sanciti dall’art. 97 Cost., principi dei quali quello generale di scorrimento delle



graduatorie sulla base del punteggio costituisce espressione" (cfr. Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, ord.za del 15/11/2016, Giudice dott.ssa Serena Sommariva); Ed ancora: Il riferimento normativo è al contenuto del CCNL dello 08.4.2015, che all'art. 6 comma 1 disciplina le "fasi dei trasferimenti e dei passaggi", e che per la fase C), ossia per quella pacificamente in rilievo, prevede che "La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nella istanza ovvero determinato o completato di ufficio. A seguito della mobilità i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza". Il comma 2 dell'art. 6 prevede che "le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1".

L'allegato 1 prevede che la fase c) prevede che "l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in



graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica" (cfr. Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro, Ord.za dell'11/11/2016, Giudice dott.ssa Federica Ferrari; nello stesso senso si veda anche: Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro, Ord.za dell'16/11/2016, Giudice dott.ssa Donatella Oneto; Tribunale di Venezia – Ordinanza n. 6962-2016 del 24 novembre 2016).

Invero, laddove si consentisse che i trasferimenti dei docenti avvengano senza tener conto del punteggio posseduto dagli stessi si determinerebbe un grave vulnus al principio meritocratico, inteso come unico legittimo criterio di graduazione degli insegnanti della scuola pubblica.

Peraltro, la condotta perpetrata dall'Amministrazione resistente concreta una patente disparità di trattamento tra docenti che versano nelle medesime condizioni, determinando, così, una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. enucleabili dall'art. 97 Cost..

Preme evidenziare, inoltre, che, in merito alla procedura di mobilità per l'a.s. 2016/2017 e relativamente ad una fattispecie identica a quella che qui ci occupa, di recente, la giurisprudenza ordinaria ha affermato che *"- si tratta di procedura complessivamente delineata dall'art. 1 co. 108 ss. della Legge 107/2015, dall'OM 8.4.2016 n. 214 e dal CCNL 8.4.2016;*

- l'art. 1, co. 108, L. 107/15 così stabiliva: "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del



piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'annoscolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale...";

- la procedura di mobilità è stata più nel dettaglio disciplinata dall'art. 6 CCNL 8.4.2016 che ha previsto una sua articolazione in quattro fasi e, con riferimento alla Fase C per cui si procede, quella relativa agli assunti nell'a.s. 2015/16 da GAE, ha stabilito che "FASE C. 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"; il comma 2 dell'art. 6 stabiliva che "le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1".

- l'allegato 1 del CCNL infine prevede, per la fase C), che "l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di



cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza", con la precisazione che "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica..."

in pratica a ciascun docente era richiesto di inserire nella domanda, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriali (direttamente o tramite indicazione delle province di riferimento; in caso di compilazione solo parziale l'ordine veniva compilato automaticamente dal sistema sulla base di una tabella di vicinanza); ad ogni docente era assegnato un punteggio; si consideri, perché il dato si ritiene di importanza decisiva per comprendere la necessaria complessità delle operazioni, che il punteggio determinato secondo la tabella di valutazione (cfr. allegato D al CCNI) era costituito da un "punteggio base" fisso - determinalo da elementi relativi all'anzianità di servizio, alle esigenze familiari di cui alle lettere B), C) e dal possesso di titoli generali - cui poteva aggiungersi un punteggio "variabile", in particolare erano riconosciuti 6 punti per il ricongiungimento al coniuge (ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli): caso verosimilmente meno frequente di punteggio variabile, valevole per 6 punti, veniva assegnato anche "per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto": questa parte variabile spettava al docente solo in relazione ad ambito territoriale riferito ad uno specifico comune;

- secondo le previsioni contrattuali sopra richiamate,



l'Amministrazione doveva considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, punteggio che come si è visto poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze;

- é in questa prospettiva che, ad avviso del giudicante, va intesa la previsione di cui all'allegato 1 secondo cui "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto": infatti, proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione, non era possibile per l'Amministrazione redigere una univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a "ciascuna preferenza", da intendersi come "ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze";

...

non convince invece la tesi accolta da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui la previsione dell'allegato 1 imponeva (o era comunque compatibile con) il confronto tra prime preferenze (e poi tra seconde preferenze, poi terze preferenze e così via ...) di ciascuno dei docenti, laddove in caso di prima (o seconda o terza ecc.) preferenza coincidente tra più di essi la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, operante dunque come criterio successivo ed eventuale: questa interpretazione del contratto non trova un aggancio normativo, se si considera che l'allegato al CCNL parla di approntamento di un ordine di graduatoria "per ciascuna preferenza" senza prevedere un'aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario, il CCNL impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze e tali paiono da intendere tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione (anche l'ambito territoriale posto in 3^a, o 15^a, o 45^a posizione è una "preferenza" del docente), e del resto tale interpretazione sembra porsi in irrimediabile contrasto con la previsione secondo cui non solo "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui



alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto", bensì "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio" (con la precisazione che "A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica ... ");

non si può del resto nascondere che operando nel modo qui contestato l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all' art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. Un tanto, aggravato dalla circostanza che si trattava di mobilità obbligatoria riferita a sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale e su tutto il territorio nazionale, con il rischio (ben concreto, come si ricava dalla diffusione del contenzioso in oggetto) che docenti con punteggio più alto trovassero collocazione molto peggiore rispetto a docenti con punteggio più basso;" (cfr. Trib. di Venezia - Sezione Lavoro, ord.za del 24/11/2016, Giudice dott.ssa Anna Menegazzo; inoltre, si citano: Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, ordinanza del 01/09/2016; Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, con ordinanza del 14/09/2016; Trib. di Taranto - sezione Lavoro, ord.za del 20/09/2016).

Da quanto detto, ne consegue che i provvedimenti impugnati in epigrafe alle lettere a), b) e c), con i quali si dispone il trasferimento dell'odierna ricorrente nell'Ambito Lombardia 0020, sono illegittimi e vanno disapplicati e/o annullati, con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere, ai fini della mobilità per l'a.s. 2016/2017, il trasferimento nella provincia di Firenze, ovvero sull'Ambito Toscana 0008, nel rispetto della tabella di viciniorietà rispetto alla provincia di Frosinone (provincia di immissione in ruolo).



CONCLUSIONI

Tanto premesso, Voglia l'adito Tribunale così provvedere:

A) Nel merito, per i motivi addotti nel ricorso:

1) Dichiarare illegittimi e, quindi, disapplicare e/o annullare:

e) l'email pervenuta alla ricorrente in data 13/08/2016, con la quale si dispone il trasferimento della stessa docente presso Lombardia Ambito 0020, Scuola Secondaria di Secondo Grado, tipologia di Posto: Sostegno;

f) il decreto prot. n. 5747 del 13/08/2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia- Ambito Territoriale di Mantova, di pubblicazione dei movimenti del personale docente a tempo indeterminato Fase B-C-D- della scuola secondaria di II grado disposti, per l'a.s. 2016/2017, con decorrenza a tutti gli effetti dall'1 settembre 2016, nella parte in cui include il nominativo della ricorrente nell'elenco allegato;

g) l'elenco allegato al decreto impugnato sub b) nella parte in cui include il nominativo della ricorrente, a fianco del quale viene indicato l'Ambito assegnato: Lombardia Ambito 0020;

h) le disposizioni di cui alle "NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO", allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, nella parte in cui si prevede che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*.

2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017, del servizio d'insegnamento pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie dall'a.s. 2008/2009 al 2011/2012, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, ovvero con la conseguente attribuzione di ulteriori 12,00 punti;

E, PER L'EFFETTO,

2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il



trasferimento nella provincia di Firenze sull'Ambito Toscana 0008, nel rispetto della tabella di viciniorietà rispetto alla provincia di Frosinone (provincia di immissione in ruolo nell'a.s. 2015/2016).

3) Ordinare alle Amm.ni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti conseguenti e, segnatamente, di riconoscere alla ricorrente, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017, il servizio d'insegnamento pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie dall'a.s. 2008/2009 al 2011/2012, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, ovvero con la conseguente attribuzione di ulteriori 12,00 punti, e, quindi, di disporre il trasferimento della stessa docente nella provincia di Firenze sull'Ambito Toscana 0008, nel rispetto della tabella di viciniorietà rispetto alla provincia di Frosinone (provincia di immissione in ruolo nell'a.s. 2015/2016);

B) Condannare le Amm.ni resistenti alle spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario;

C) Fissare l'udienza di discussione;

Mantova, li

Avv. Pasquale

Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura in calce.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 259,00.

Mantova, li

Avv. Pasquale

Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura in calce.

Si produce la seguente documentazione:

- 1) Copia email del 13/08/2016 relativa al trasferimento;
- 2) Decreto prot. n. 5747 del 13/08/2016 dell'ATP Mantova, con stralcio elenco dei trasferimenti pubblicato dall'ATP Siena;
- 3) Domanda di mobilità con relativi allegati;
- 4) Domanda di mobilità convalidata;
- 5) CCNI per la mobilità, a.s. 2016/2017, con relative Tabelle allegate;
- 6) O.M. 241/2016;



- 7) Tabella di prossimità tra le province italiane allegata all'O.M. 241/16;
- 8) D.M. 94/2016;
- 9) Decreto di pubblicazione dei trasferimenti USR Toscana, con stralcio del relativo elenco dei trasferimenti;
- 10) Tabella di viciniorietà della provincia di Frosinone;
- 11) Incarico triennale della docente presso l'I.S. "Strozzi" di Palidano;
- 12) Proposta di assunzione a.s. 2015/2016; Accettazione contratto a t.i. 2015/2016;
- 13) Contratto di lavoro a t.i. sottoscritto il 26/11/2016;
- 14) Decreto di pubblicazione delle assegnazioni provvisorie, con relativo elenco allegato, ove si evince l'assegnazione provvisoria della ricorrente nella provincia di Caserta;
- 15) Certificati di servizio scuola paritaria, **ove si evince anche la parità scolastica riconosciuta alle scuole.**
- 16) Ord.za del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro del 31/08/2016;
- 17) Tribunale di Caltagirone - Sezione Lavoro, ordinanza dell'11/07/2016;
- 18) Ordinanza del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro del 01/09/2016;
- 19) Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, con ordinanza del 14/09/2016;
- 20) Tribunale di Taranto - sezione Lavoro, ord.za del 20/09/2016;
- 21) Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro, Ord.za dell'11/11/2016, Giudice dott.ssa Federica Ferrari;
- 22) Tribunale di Pavia - Sezione Lavoro, Ord.za dell'16/11/2016, Giudice dott.ssa Donatella Oneto;
- 23) Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, ord.za del 15/11/2016, Giudice dott.ssa Serena Sommariva;
- 24) Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro, ordinanza del 31/10/2016, Giudice Dott.ssa Colameo;



25) Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro, Ordinanza del 24
novembre 2016, Giudice dott.ssa Menegazzo.

Mantova, li
Marotta

Avv. Pasquale

